



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

CAPITOLATO DI CONCESSIONE ALLEGATO AL CONTRATTO N. ____ DI REP. DEL __.__.____

LOTTO PASCOLIVO “_____”, UBICATO ALL’INTERNO DELLA FORESTA DEMANIALE REGIONALE “_____” IN COMUNE DI _____ (XX).

Articolo 1. Premesse

1. Il presente Capitolato di Concessione costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di concessione n. _____ di repertorio stipulato in data __.__.____ tra la Regione Abruzzo Servizio Foreste e Parchi, C.F. 80003170661, d’ora in avanti Concedente, e il Sig. _____, nato a _____ () il __.__.____ e residente in via _____, n. __, C.F. _____, in qualità di _____ della Ditta _____, P.I. _____ con sede in _____ (), Via _____, __, d’ora in avanti Concessionario, relativo alla concessione del lotto pascolivo denominato “_____” sito all’interno della F.D.R. “_____” in comune di _____ (), da utilizzarsi per lo svolgimento di attività di pascolo di bestiame di specie _____.
2. Oggetto del medesimo è la disciplina di dettaglio inerente detta concessione.

Articolo 2. Individuazione e descrizione del lotto pascolivo

1. Il lotto pascolivo denominato “_____”, di proprietà della Regione Abruzzo è compreso all’interno della F.D.R. “_____”, in comune di _____ (AQ).
2. La consistenza di detto lotto pascolivo è data da:
 - a) Superficie ettari __.__.__;
 - b) Fabbricati e altre strutture: _____;

Articolo 3. Durata della monticazione, bestiame ammesso, carichi.

1. Il periodo di monticazione, nelle more della redazione e approvazione ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 3/2014 del Piano di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali è stabilito in conformità a quanto disposto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Provincia di _____ e dalle norme e disposizioni in materia ambientale vigenti all’atto della concessione.
2. Ai sensi di quanto disposto dalle sopra citate disposizioni, i pascoli posti ad altitudine _____ possono essere utilizzati esclusivamente nel periodo compreso fra il giorno __ del mese di _____ e il giorno _____ del mese di _____ di ogni anno.



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

3. È facoltà del Concedente autorizzare l'anticipazione o la proroga del periodo di monticazione, dietro espressa richiesta formulata dal Concessionario con almeno giorni 15 di anticipo rispetto alla data che interessa; le richieste formulate oltre tale termine sono archiviate senza essere esaminate.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono comunque subordinate alla preventiva acquisizione, da effettuarsi a cura e spese del richiedente, di ogni eventuale atto di assenso a tal fine necessario di competenza di soggetti diversi dal Servizio Foreste e Parchi.
5. Le richieste di autorizzazione di cui sopra possono essere formulate ove il cotico erboso risulti compatto, la copertura erbacea abbia altezza di almeno 10 cm, non si siano verificate nevicate abbondanti con concomitanti basse temperature che determinano la persistenza del manto nevoso, le temperature medie giornaliere non si mantengano inferiori a 10°C per periodi superiori a 5 giorni consecutivi; nel caso abbiano a verificarsi condizioni opposte a quelle sopra definite non si potrà anticipare la monticazione e si dovrà provvedere senza indugio alla demonticazione del bestiame anche in caso di autorizzazioni già concesse.
6. Il carico di bestiame ammissibile sul lotto pascolivo è proporzionale alla produttività del pascolo ed allo stato di conservazione del cotico erboso.
7. I carichi di bestiame riferiti al lotto sono determinati in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) secondo il seguente prospetto di equivalenza:
 - 1 Vacca da latte = 1 U.B.A.
 - 1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
 - 1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
 - 1 Equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
 - 1 Equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
 - 1 Pecora = 0,15 U.B.A.
 - 1 Capra = 0,15 U.B.A.
8. Per il lotto oggetto di concessione sono stati determinati, con apposita perizia tecnica agli atti, i seguenti valori di carico, che il concessionario si obbliga a rispettare in ogni singolo periodo di monticazione annuale:
 - a) **carico ottimale:** n. ____ U.B.A./anno, equivalenti a n. ____ capi di specie _____;
 - b) **carico massimo ammissibile:** n. ____ U.B.A./anno, equivalenti a n. ____ capi _____;
 - c) **carico minimo necessario:** n. ____ U.B.A./anno, equivalenti a n. ____ capi _____.
9. Il lotto pascolivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per il pascolo di bestiame di specie _____, ed eventualmente di specie _____ nella misura massima non superiore al 10% del carico ottimale.



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

10. Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario è obbligato a monticare il carico minimo necessario, pari a _____ U.B.A./anno, equivalenti a n. _____ capi di specie _____, pena la rescissione anticipata del contratto di concessione.
11. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare in ogni momento il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno, senza dover fornire di ciò preavviso al Concessionario.
12. In caso di carico effettivo inferiore a quello minimo stabilito o di mancata monticazione, di utilizzo del lotto per un periodo inferiore ai $\frac{3}{4}$ del periodo di cui al presente articolo, il Concedente notifica al Concessionario formale diffida al reintegro del numero di capi mancante stabilendo un termine congruo, in ogni caso non superiore a giorni 15, affinché il Concessionario provveda.
13. Trascorso inutilmente il termine stabilito il Concedente provvede unilateralmente e senza ulteriore preavviso alla rescissione del contratto di concessione.
14. La clausola rescissoria legata alla mancata monticazione, al mancato raggiungimento del carico minimo necessario e al rispetto del termine minimo di utilizzazione del lotto non opera nei casi in cui tale eventualità sia dovuta a disposizioni emesse dall'Autorità Veterinaria o alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali seguenti: decesso del concessionario; incapacità professionale di lunga durata del concessionario; calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del concessionario; esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di stipula del contratto di concessione.
15. Tutti gli animali immessi al pascolo devono essere marcati secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 4. Consegna e riconsegna del pascolo

1. All'inizio e alla scadenza della concessione il Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, redige i verbali di consegna e di riconsegna del lotto pascolivo dai quali risultano le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto.
2. Alla scadenza della concessione ove non siano rilevati danni o infrazioni il deposito cauzionale è restituito integralmente; in caso contrario l'importo è ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

3. È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (ossia tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) nonché per gli eventuali arredi mobili o attrezzature che il Concessionario vorrà lasciare se accettati dal Concedente.
4. Ogni anno, sia all'inizio sia alla fine della stagione di monticazione, possono effettuarsi a cura del Concedente e d'intesa con il Concessionario eventuali sopralluoghi anche al fine di concordare prescrizioni particolari o affrontare eventuali problematiche gestionali.
5. L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporta l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.
6. Nel caso in cui il lotto pascolivo sia dotato di utenze (fornitura di energia elettrica, gas, acqua, etc.) all'atto della consegna sono rilevati i consumi e il Concessionario provvede alla voltura delle utenze a proprio nome.
7. Le eventuali fosse settiche a tenuta sono svuotate ogni qualvolta si renda necessario e comunque prima della scadenza del contratto e della riconsegna del bene concesso; in caso di inadempienza provvede il Concedente utilizzando per la copertura delle relative spese il deposito cauzionale e il Concessionario provvede al reintegro della cauzione entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa sostenuta a pena di risoluzione del contratto di concessione.

Articolo 5. Manutenzioni ordinarie

1. Il Concessionario svolge la propria attività con diligenza e rettitudine in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili oggetto di concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, della viabilità interna del pascolo e delle attrezzature fisse al fine di mantenerli nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione ordinaria riguardante gli impianti ed i servizi.
3. Sono altresì a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie alle strutture per il ricovero del bestiame, ivi compresa la pulizia di queste dalle deiezioni e la relativa disinfezione, da effettuarsi alla fine di ogni stagione di pascolo; il letame presente nelle strutture suddette non potrà in nessun caso essere asportato al di fuori del lotto pascolivo: lo stesso dovrà essere utilizzato per la concimazione dei pascoli secondo le modalità stabilite dal Concedente.



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

4. Il Concedente ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche per constatare l'ottimale manutenzione dei beni concessi, compresi gli immobili e tutto quanto in essi contenuto.
5. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Concedente, insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere l'addebito è contestato per iscritto al Concessionario.
6. Il Concessionario provvede entro quindici giorni alla realizzazione degli interventi seguendo le disposizioni, da considerarsi tassative, impartite in proposito dal Concedente; in difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, il Concedente provvede alla realizzazione degli interventi recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata e il Concessionario provvede entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa al reintegro della cauzione pena la risoluzione anticipata del contratto di concessione.
7. In ogni caso nessuna spesa in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario, può far capo al Concedente.
8. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo o colpa grave del Concessionario sono poste a carico dello stesso.

Articolo 6. Migliorie

1. Il Concedente ha facoltà di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa a ciò opporsi.
2. Le migliorie che il Concessionario riterrà opportuno apportare dovranno essere preventivamente autorizzate dal Concedente, che ha facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.
3. Per le migliorie realizzate in assenza di autorizzazione il Concessionario ha l'obbligo, a semplice richiesta del Concedente, del ripristino a proprie spese.

Articolo 7. Oneri generali a carico del Concessionario

1. Durante la gestione del pascolo il Concessionario adotta tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.
2. Il Concessionario, i propri soci e gli eventuali dipendenti devono essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato.



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

3. È obbligo del Concessionario, nello svolgimento delle sue attività, osservare tutte le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa vigenti.
4. Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato: le relative sanzioni sono pertanto comminate al medesimo.
5. Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, è immediatamente segnalata in forma scritta al Concedente affinché intervenga.
6. Nel periodo di validità della concessione il Concessionario è responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non siano tempestivamente comunicati ed indicati i responsabili o non sia comprovata la sua estraneità.
7. Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante o fabbricati pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario avvisa immediatamente il Concedente, adottando nel contempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni ed incidenti.
8. Il Concessionario è altresì direttamente responsabile della conservazione e custodia delle chiavi delle sbarre di limitazione del traffico veicolare, che non possono in nessun modo essere cedute a terzi fatta eccezione per gli addetti all'attività zootecnica; le sbarre, tranne nei casi formalmente autorizzati dal Concedente, rimangono sempre chiuse.
9. Il Concessionario è tenuto a consentire ai visitatori di percorrere in passeggiata le superfici concesse e di accedere alle medesime a piedi o in bicicletta o, se formalmente autorizzati dal Concedente, anche con mezzi meccanici a motore.

Articolo 8. Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo

1. Nella conduzione del pascolo il Concessionario adempie agli obblighi di seguito elencati.
2. Il mantenimento e la gestione del pascolo sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto dal Concedente.
3. Il pascolo in bosco è vietato, fatta eccezione per specifiche situazioni debitamente autorizzate dal Concedente.
4. Il pascolo brado è vietato.
5. I cani necessari per la custodia sono ammessi nel pascolo solo se sottoposti ad adeguata profilassi contro l'echinococcosi e la rabbia.
6. Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività di monticazione in rapporto a malattie infettive e contagiose; in particolare:



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

- a. consegna al Concedente, prima della monticazione, idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - b. non può monticare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;
 - c. denuncia immediatamente all'Autorità Sanitaria il verificarsi di malattie contagiose durante la monticazione e porre in essere senza indugio e regolarmente le prescrizioni impartite dall'Autorità Sanitaria stessa.
7. Il Concessionario ritiene fin d'ora indenne il Concedente, e pertanto rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta alla medesima di risarcimento, nel caso di perdita di animali imputabile a malattie infettive o a predazione di fauna selvatica anche ove verificatisi sul fondo oggetto di concessione.

Articolo 9. Manutenzione straordinaria

1. Al Concedente spetta il compito di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti i fabbricati, le strutture, la viabilità di accesso e di servizio e, ove presenti, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico.
2. Alle manutenzioni straordinarie può anche provvedere, previa autorizzazione del Concedente, il Concessionario.
3. Le spese di cui al c. 2 ritenute congrue dal Concedente sono detratte dai canoni di concessione dovuti per il corrispondente importo preventivamente autorizzato.
4. L'importo di cui al comma 3 non potrà in nessun caso essere superiore all'ammontare dei canoni annuali residui alla data di autorizzazione ad eseguire i lavori.

Articolo 10. Divieti

1. Durante il periodo di validità della concessione nello svolgimento delle attività di monticazione è fatto espresso divieto di:
 - a. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nel lotto;
 - b. danneggiare o comunque tagliare la vegetazione arbustiva ed arborea;
 - c. depositare rifiuti di ogni genere nei pascoli e nei locali concessi;
 - d. effettuare il pascolamento con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
 - e. circolare con veicoli a motore al di fuori della viabilità di servizio;
 - f. uso dei fabbricati oggetto di concessione da parte di persone estranee alla conduzione del pascolo;



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

- g. subaffittare o concedere in qualsiasi forma il lotto pascolivo a terzi, pena la risoluzione anticipata dell'atto di concessione;
- h. immettere al pascolo bestiame non di proprietà del Concessionario;
- i. immettere al pascolo bestiame di specie diversa da quella contemplata nel presente capitolato;
- j. detenere e usare armi da fuoco e munizioni.

Articolo 11. Autorizzazione al pascolo

1. La stipula del contratto di concessione non costituisce per il Concessionario autorizzazione all'immissione del bestiame al pascolo.
2. L'autorizzazione all'immissione del bestiame al pascolo è rilasciata annualmente dal Concedente dietro presentazione della documentazione di seguito specificata:
 - a. quietanza di pagamento del canone annuale;
 - b. polizza RC per responsabilità verso terzi;
 - c. documentazione prescritta dalla struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
 - d. documentazione sanitaria attestante che i cani a seguito del bestiame abbiano effettuato regolare profilassi nei confronti dell'echinococchi;
 - e. documentazione anagrafica dei cani al seguito del gregge, riportante il codice del microchip;
 - f. copia dei contratti di assunzione e del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari è presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Articolo 12. Inadempienze e penalità

1. Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è pertanto soggetto alle relative penalità sia nel caso di inosservanza delle norme di contratto e capitolato sia nel caso di violazione delle norme vigenti.
2. Per le violazioni all'art. 3 (Durata della monticazione, bestiame ammesso, carichi) sono applicate le penalità di seguito elencate.
 - a. Per monticazione anticipata o demonticazione ritardata in assenza di autorizzazione: € 50,00/giorno.
 - b. Per carico eccedente quello massimo stabilito: € 15,00/UBA/giorno.



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

- c. Per carico inferiore a quello minimo necessario o utilizzazione del lotto per un periodo inferiore ai $\frac{3}{4}$ del periodo di monticazione: risoluzione anticipata del contratto di concessione.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. all'art. 8 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo) commi 3, 4, 5, 6 lettere a, b, c: € 75,00 per ogni singola inadempienza.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 (Divieti), comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j: € 75,00 200,00 per ogni singola inadempienza, fatta salva l'applicazione di ulteriori specifiche penalità o sanzioni.

Articolo 13. Controversie

1. Per le eventuali controversie è adita la competente Autorità Giudiziaria.
2. Prima dell'avvio di un eventuale procedimento di contenzioso è obbligatoriamente effettuato presso la sede del Concedente almeno un tentativo di conciliazione bonaria, del quale è redatto verbale sottoscritto dalle parti.

Articolo 14. Mancato godimento

1. Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per il mancato godimento del bene concesso causato da eventi di qualsiasi natura non dipendenti dall'operato dello stesso.

Articolo 15. Rinuncia ad azioni di rivalsa

1. Il Concessionario rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Concedente nel caso subisca danni al bestiame dovuti a qualsiasi causa (malattie infettive, danni da predazione, furti, etc.).

L'Aquila, li __ / __ / 202__

Per il Concedente:

Per il Concessionario:
